

16 Giugno 2026 - 11:48 di Redazione Jamma

Una recente sentenza del Tribunale di XXX offre alcuni spunti di particolare interesse per il comparto degli apparecchi da intrattenimento e, più in generale, per i rapporti contrattuali tra gestori ed esercenti. La decisione affronta infatti una questione frequente nella pratica commerciale del settore: l'efficacia delle clausole **di esclusiva** e delle penali previste nei contratti di installazione e gestione degli apparecchi da gioco. Il giudice, tuttavia, non entra nel merito della validità di tali clausole, poiché individua a monte un problema decisivo: la carenza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

La controversia nasce dall'iniziativa di una società operante nella gestione degli apparecchi da intrattenimento che chiedeva la risoluzione di un contratto stipulato con una titolare di esercizio commerciale e il pagamento di una penale particolarmente rilevante, quantificata in diverse decine di migliaia di euro. Secondo la ricostruzione della società attrice, l'esercente avrebbe violato l'obbligo di esclusiva installando apparecchi riconducibili a un concorrente e avrebbe inoltre interrotto anticipatamente il rapporto contrattuale, chiedendo la rimozione delle macchine e disattivandole dalla rete telematica.

La convenuta non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Proprio questo elemento induce il Tribunale a ribadire un principio processuale fondamentale che spesso viene sottovalutato: la contumacia non equivale a una confessione né ad un'ammissione implicita delle pretese avversarie. L'attore conserva integralmente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto. Si tratta di un richiamo particolarmente importante per il settore dei giochi, dove non sono infrequenti controversie tra gestori ed esercenti fondate su clausole di esclusiva, obblighi di permanenza contrattuale e sistemi di penali parametrate alla durata residua del rapporto.

La sentenza si sviluppa infatti attorno a un tema centrale: non basta allegare l'esistenza di un contratto e invocare una clausola penale; occorre dimostrare in modo rigoroso sia il contenuto del rapporto sia gli specifici inadempimenti contestati. Nel caso esaminato il Tribunale individua numerose criticità probatorie. La prima riguarda addirittura il contratto posto a fondamento della domanda. La società attrice ha richiamato documenti diversi e temporalmente incompatibili tra loro. In alcuni passaggi si faceva riferimento a un contratto del 2020, in altri a un contratto del 2019 e in ulteriori documenti emergeva invece l'esistenza di un

diverso accordo economico sottoscritto nel 2021. Questa sovrapposizione documentale ha impedito al giudice di individuare con certezza quale fosse il contratto effettivamente oggetto della richiesta di risoluzione.

Ancora più significativo è il rilievo relativo alla prova dell'installazione degli apparecchi. Il Tribunale osserva che la società attrice non ha fornito adeguata dimostrazione della **consegna** delle macchine indicate nell'atto introduttivo né della documentazione amministrativa collegata agli apparecchi stessi. Si tratta di un passaggio particolarmente interessante per il settore, poiché evidenzia come la prova dell'effettiva installazione costituisca un presupposto imprescindibile per qualsiasi pretesa economica derivante dal contratto. Sul piano sostanziale la decisione offre una riflessione indiretta anche sul tema delle clausole di esclusiva. Queste pattuizioni sono largamente diffuse nel mercato degli apparecchi da intrattenimento e rispondono all'esigenza del gestore di tutelare gli investimenti sostenuti per l'installazione e la gestione delle macchine. Tuttavia, la sentenza ricorda che l'operatività di tali clausole presuppone la prova rigorosa della loro esistenza, del loro contenuto e della concreta violazione da parte dell'esercente.

Non meno rilevante è il passaggio relativo alla clausola penale. L'importo richiesto derivava dall'applicazione automatica di una penale giornaliera per ciascun apparecchio installato sino alla naturale scadenza del rapporto contrattuale. Il Tribunale non arriva neppure a esaminare la congruità della somma o l'eventuale applicazione dell'articolo 1384 del codice civile sulla riduzione della penale manifestamente eccessiva. La domanda viene infatti respinta prima ancora di tale verifica, poiché manca la prova dei presupposti necessari per attivare la clausola. Proprio questo aspetto rende la pronuncia interessante per gli operatori del comparto.

Negli ultimi anni il mercato degli apparecchi da gioco ha visto crescere il contenzioso legato alla cessazione anticipata dei rapporti, alle contestazioni sull'esclusiva e alle richieste di pagamento di penali contrattuali. La sentenza ricorda che tali strumenti, pur legittimi in linea generale, richiedono una costruzione documentale particolarmente accurata. La conservazione dei contratti, degli allegati economici, dei verbali di installazione, delle autorizzazioni amministrative e della documentazione tecnica relativa agli apparecchi non rappresenta soltanto un adempimento organizzativo, ma costituisce il presupposto essenziale per poter tutelare efficacemente i propri diritti in giudizio. Sotto questo profilo la decisione assume un valore che va oltre il singolo caso. Il Tribunale non afferma che la clausola di esclusiva fosse invalida né che la penale fosse illegittima. Stabilisce

piuttosto che chi invoca tali strumenti deve essere in grado di dimostrarne in modo puntuale l'esistenza, la validità e la concreta violazione. Per il settore dei giochi pubblici il messaggio è chiaro: la forza di un contratto non dipende soltanto dalla sua formulazione, ma anche dalla capacità dell'operatore di documentarne correttamente l'esecuzione nel tempo. In assenza di tale prova, anche le clausole più rigorose rischiano di rimanere prive di effettiva tutela giudiziaria.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all'Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a redazione@jamma.it, è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all'ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=353832>